



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067  
e-mail: [TOIC865006@istruzione.it](mailto:TOIC865006@istruzione.it) - sito web: [www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)  
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



**AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI FAVRIA**

**ANNO SCOLASTICO 2021/22 AGGIORNAMENTO APRILE 2022**

**PREMESSA**

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del Ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

VISTO Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto tra le OOSS e il Ministero dell'Istruzione in data 14 agosto 2021

TENUTO CONTO del Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Favria recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 Prot. 2852 - 04/09/2020 e delle disposizioni emanate in merito nell'a.s.2020/21 dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Genarli Amministrativi

VISTO il Protocollo di contenimento Emergenza Sanitaria COVID-19 dell'Istituto Comprensivo di Favria a.s.2020/21 ed i suo aggiornamento per l'a.s.2021/22

VISTE le indicazioni del Medico competente, Dottor L. Montanari del 11 .08.2021  
*Aggiornamento misure gestione problematiche correlate all'emergenza pandemica da Sars-cov-2 - scuola*

VISTO il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, recante "disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 410 del 29.3.2022 *Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*

PRESO ATTO della Circolare prot. 19680-30/03/2022 del Ministero della Salute *Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19* e della nota della Regione Piemonte prot. 12708 del 31.3.2022 *Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24: regole per casi positivi, contatti e scuole.*

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione con decreto prot.82 del 31.3.2022 ha adottato il disposto del Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19-Ministero dell'Istruzione

VISTA la nota prot.461 dell'1.4.2022 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.*

## 1.CONFERMA DISPOSIZIONI

Si conferma la piena validità delle misure di tutela e prevenzione del Rischio Sars-Cov2 presenti nel Protocollo vigente per l'a.s.2020/21 (come aggiornato per l'a.s. 2021/22) e nel Regolamento dell'Istituto Comprensivo di Favria recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 Prot. 2852 - 04/09/2020 citati in premessa.

L'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche dal 1.4.2022. In particolare, la disposizione prevede che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane "raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età , i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

## 2. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5° .

In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.

### 3.DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con un cronoprogramma ben definito come da disposizioni impartite dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi , tutt'ora vigenti , da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

In tal senso, i collaboratori scolastici provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia;
- utilizzare materiale detergente con azione virucida;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
  - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
  - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
  - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
- Per tutto il personale rimane invariata la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.  
Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati.

### 4. GESTIONE MENSA SCOLASTICA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della

mascherina da parte degli operatori. Si conferma la necessità di assicurare , laddove le condizioni di

contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

### 5. SCUOLE DELL'INFANZIA

Stante la peculiarità del progetto pedagogico formativo della scuola dell'infanzia, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche. Viene meno la normativa sul mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post scuola.

Si continueranno ad applicare le disposizioni già definite per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale.

### 6.EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. E' comunque consigliato di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive e l'uso contingentato degli spogliatoi.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria MIOTTI

firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

Approvato dal Comitato di controllo protocollo Covid

Favria, 13.4.2022